



**COMUNE DI NAPOLI (C.F. 80014890638)**  
**SCRITTURA PRIVATA SEMPLICE**

Atto adeguamento del Contratto di Servizio di Igiene Urbana rep. n. 141457 del 07/10/2019 allo “*Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra Enti affidanti e Gestori del servizio dei rifiuti urbani*” di cui alla Deliberazione 3 agosto 2023 n.385/2023/R/RIF ARERA.

*Tra*

- COMUNE DI NAPOLI in persona del dirigente del Servizio Igiene della Città ing. Simona Materazzo, nata a [REDACTED] abilitato alla stipula dei contratti per il Comune di Napoli ai sensi dell'articolo 107, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente Statuto Comunale, domiciliato per la carica presso la Sede legale del Comune di Napoli, piazza Municipio, Palazzo San Giacomo,

*e*

- AZIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE NAPOLI S.p.A. (in forma abbreviata A.S.I.A. Napoli S.p.A.) con sede legale in Napoli (NA), Via Ponte dei Francesi n. 37/D CAP 80146, iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli al n. NA-622068, codice fiscale e partita IVA n. 07494740637, in persona dell'Amministratore Unico ing. Domenico Ruggiero, nato a [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta visura camerale agli atti del Servizio contraente

**PREMESSO CHE:**

- con deliberazione consiliare n. 119 del 10 maggio 1999 è stata costituita, ai sensi dell'art. 22 della Legge 142/90, l'Azienda speciale per la gestione dei servizi di igiene ambientale del Comune di Napoli denominata Azienda Speciale Igiene Ambientale (ASIA) – Napoli;

- con deliberazione consiliare n. 221 del 7 ottobre 2003 detta azienda è stata trasformata in società per azioni a totale capitale pubblico interamente di proprietà del Comune di Napoli, con la denominazione di Azienda Servizi Igiene Ambientale Napoli S.p.A. ed alla medesima,

subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi esistenti in capo alla Azienda Speciale, è stata confermata la gestione dei servizi di igiene urbana e ambientale;

- la Società presenta le caratteristiche proprie del modello gestionale dell'*in house providing* previste dai principi comunitari, dal D. Lgs.175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) ed interamente recepiti dallo statuto societario aggiornato e modificato alla data del 04/08/2017, avente i seguenti requisiti posseduti dalla società: capitale interamente pubblico totalmente detenuto dal Comune di Napoli, controllo analogo esercitato dal predetto Ente così come definito nello statuto della Società in esecuzione della deliberazione n°820 del 22 dicembre 2016 della G.C. di Napoli, attività prevalentemente svolta in favore dell'Ente controllante;

- l'art.16, comma 1, del citato T.U. (D.Lgs. 175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica stabilisce che "*le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo (...) solo se non vi sia partecipazione di capitali privati (...) o se tale partecipazione avvenga a determinate condizioni*";

- l'ASIA Napoli S.p.A. soddisfa appieno le condizioni poiché interamente partecipata dal Comune di Napoli che ne detiene l'intero capitale sociale;

- l'art.192 del citato D. Lgs.50/2016 prevede un regime speciale per gli affidamenti *in house* a garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici tanto da prevedere l'iscrizione degli enti aggiudicatori che operano affidamenti diretti nei confronti di proprie partecipate, in apposito elenco istituito presso l'ANAC;

- il Comune di Napoli è iscritto nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società *in house*, elenco istituito presso l'ANAC ai sensi del predetto art.192 del D. Lgs.50/2016;

- ai sensi dell'art.117, comma 2 lett. p) della Costituzione nonché dell'art.14, comma 27, del D.L. 31 maggio 2010 n.78, recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*", convertito con L. 30/07/2010 n.122, è funzione fondamentale dei Comuni l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, l'avvio allo smaltimento ed al recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, con applicazione della norma a decorrere dall'01/01/2014;

- in data 07/10/2019 è stato sottoscritto, in forma pubblica innanzi al notaio incaricato, il Contratto di Servizio per lo svolgimento dei servizi di Igiene Urbana nel territorio del Comune

di Napoli, Repertorio n.141457 - Raccolta n. 32139, registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data 14/10/20129 al n. 12386/1T;

- il predetto contratto disciplina i rapporti tra il Comune di Napoli e la società *in house providing* “Azienda Servizi Igiene Ambientale Napoli S.p.A.” per lo svolgimento dei servizi di igiene Urbana con validità dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2033 nei termini individuati e specificati nelle schede di definizione tecnica, operativa ed economica richiamate nel citato contratto ed alle quali si rinvia;

- le premesse e gli allegati del Contratto di Servizio n. rep. 141457/2019 costituiscono, ad ogni effetto, parte integrante e sostanziale del presente atto, seppure non materialmente allegati;

- la Legge 205/2017, articolo 1, comma 527, ha ridisegnato le competenze dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ampliandone le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;

- all’Arera sono demandate funzioni che incidono su diversi aspetti del servizio di gestione rifiuti, in particolare in materia:

- tariffaria, atteso che l'Autorità predispone e aggiorna il metodo tariffario per determinare i corrispettivi del servizio in base alla valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*", e approva le tariffe definite dagli Enti di governo d'ambito o dalle autorità competenti sulla base del metodo tariffario;
- di qualità, atteso che l'Autorità definisce i livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, vigila sulle modalità di erogazione dei servizi e diffonde la conoscenza e la trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi stessi l’ARERA, con deliberazione 389/2023/R/rif, relativa all’aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), stabilisce i criteri per determinare le tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani in base ai costi efficienti e agli obiettivi di economia circolare.

- l’ARERA, con deliberazione n. 385/2023/R/rif, ha adottato lo schema tipo di Contratto di Servizio per la regolazione dei rapporti fra Enti affidanti e Gestori del servizio dei rifiuti urbani e al punto 2 della predetta Deliberazione è stabilito che “*..i contratti di servizio in*

*essere siano resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024";*

- l'attività di adeguamento del vigente contratto richiede la definizione del riparto di competenze tra il Comune di Napoli costituito in S.A.D. capoluogo di Provincia e l'Ente d'Ambito dell'ATO Napoli 1;

- l'art. 24 comma 6 della L.R. n.14/2016 prevede che gli E.d.A. e i Comuni costituiti in S.A.D. stipulino una Convenzione ex art. 30 TUEL per definire le rispettive competenze;

- con nota prot. n. 288 del 20/05/2025, acquisita al PG 464681 del 21/05/2025, l'Ente d'Ambito ha manifestato espressamente il proprio consenso al contenuto della stesura di Convenzione riflettente le prassi attualmente in essere e alle pattuizioni della stesura di contratto di servizio adeguato allo schema tipo ARERA che prevedono il suo coinvolgimento;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 510 del 21/10/2025 è stato deliberato di proporre al Consiglio Comunale, fra l'altro, l'approvazione del testo della convenzione ex art 30 del D. Lgs. 267/2000 prevista dall'art. 24, comma 6 della richiamata Legge Regionale, volta a disciplinare il riparto di competenze tra il Comune di Napoli costituito in SAD e l'Ente d'Ambito dell'ATO Napoli1;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 25/03/2026 è stata approvata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 510 del 21/10/20025 di cui sopra;

- occorre provvedere al recepimento dello schema tipo di Contratto di Servizio per la regolazione dei rapporti tra il Comune di Napoli e il Gestore ASIA Napoli S.p.A, adeguando il Contratto di Servizio sottoscritto il 7/10/2019, Repertorio n. 141457 - Raccolta n. 32139;

- agli atti del Servizio contraente è custodita la documentazione valida attestante la regolarità contributiva (DURC) in corso di validità (certificato INPS\_49621604);

- relativamente alla regolarità tributaria riferita ai tributi locali (Programma 100), si richiama la nota PG/2019/1013996 del Servizio Contrasto Evasione e Innovazione dei Procedimenti Tributari - oggi Servizio IMU e Tari -, sull'impossibilità di qualificare la

Società in oggetto come terza rispetto allo stesso Comune, ritenendo pertanto di non procedere al rilascio di alcun attestato di regolarità tributaria ai sensi del c.d. Programma 100;

- l'A.S.I.A. Napoli S.p.A. è stata esonerata dalla presentazione di polizza fideiussoria di cui al D.Lgs. n.50/2016 in quanto società totalmente partecipata dal Comune di Napoli e quindi soggetta al controllo analogo, giusto parere del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale prot.1121897 del 31/12/2018;

- le parti dichiarano di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed, in particolare, di essere adempienti in riferimento agli obblighi imposti ai sensi della normativa vigente e del Regolamento UE n. 2016/679, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del GDPR, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati;

- ai sensi della richiamata normativa, il Comune tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività ad esso connesse e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti in materia, in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679;

- la società affidataria dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa sul trattamento dei dati personali redatta dal Comune di Napoli ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 pubblicata sul sito web al link: <https://www.comune.napoli.it/informativa-privacy/>. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito delle attività regolate nel presente accordo quadro;

- il Regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 22 febbraio 2006, nel disciplinare le modalità di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, rinvia espressamente anche al contratto di servizio stipulato con il gestore;

- con determina del Direttore Generale dell'Ente d'Ambito dell'ATO Napoli 1 n. 11 del 19/01/2023 è stata approvata (ai sensi dell'art 5 del TQRIF allegato A alla deliberazione Arera 18/01/2022 - 15/2022/R/rif), la Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Napoli;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

## **INDICE**

### **PREMESSE**

#### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1** Richiamo delle premesse e definizioni

**Articolo 2** Oggetto e finalità

**Articolo 3** Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato

**Articolo 4** Perimetro del Servizio affidato

**Articolo 5** Atti di programmazione (schede tecnico, operative ed economiche)

**Articolo 6** Variazioni temporanee dei servizi

**Articolo 7** Durata dell'affidamento

#### **TITOLO II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO**

**Articolo 8** Corrispettivo contrattuale

**Articolo 9** Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

**Articolo 10** Piano Economico Finanziario di Affidamento

**Articolo 11** Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento

**Articolo 12** Istanza di riequilibrio economico-finanziario

**Articolo 13** Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

**Articolo 14** Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio

#### **TITOLO III QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO.**

**Articolo 15** Obblighi in materia di qualità e trasparenza

#### **TITOLO IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI**

**Articolo 16** Ulteriori obblighi del Comune di Napoli

**Articolo 17** Ulteriori obblighi del Gestore

#### **TITOLO V DISCIPLINA DEI CONTROLLI**

**Articolo 18** Obblighi del Gestore

**Articolo 19** Programma di controlli

**Articolo 20** Irregolarità del servizio

**Articolo 21** Modalità di esecuzione delle attività di controllo

#### **TITOLO VI PENALI E SANZIONI**

**Articolo 22** Procedure di contestazione e Penali

**Articolo 23** Sanzioni

**Articolo 24** Condizioni di risoluzione – clausola risolutiva espressa

#### **TITOLO VII CESSAZIONE E SUBENTRO**

**Articolo 25** Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

**Articolo 26** Trattamento del personale

## TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

**Articolo 27** Garanzie

**Articolo 28** Assicurazioni

**Articolo 29** Modalità di aggiornamento e modifica del contratto

**Articolo 30** Registrazione

**Articolo 31** Clausole contrattuali

**Articolo 32** Foro competente

**Articolo 33** Finanziamento

**Articolo 34** Antimafia

**Articolo 35** Piano nazionale anticorruzione

**Articolo 36** Tracciabilità dei flussi finanziari

**Articolo 37** Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli art. 17

**Articolo 38** Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli art. 2 comma 3

**Articolo 39** Divieto di cessione del contratto

**Articolo 40** Altri soggetti attuatori

**Articolo 41** Obbligo di riconsegna

**Articolo 42** Variazioni dell'affidamento

**Articolo 43** Spese

**Articolo 44** Oneri pubblicità e trasparenza

**Articolo 45** Allegati

## Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

### **Articolo 1** *Richiamo delle premesse e definizioni*

1.1 *Le premesse del presente contratto ne costituiscono, ad ogni effetto, parte integrante e sostanziale.*

1.2 *Fanno altresì parte integrante del presente Contratto le schede di definizione tecnica, operativa ed economica contenute nel Contratto di Servizio sottoscritto il 07/10/2019, repertorio n. 141457, raccolta n. 32139 - allegati A, B, C, D, nonché allegati E ed F -, come specificati nei successivi articoli 4 e 8. (art. 1 Contratto di Servizio n. rep. 141457/2019).*

1.3 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) *ratione temporis* vigente e le seguenti definizioni:

- a) **Disciplinare tecnico (Schede di definizione tecnica operativa ed economica dei servizi)** è il documento allegato al contratto di servizio che contiene le specifiche operative, le prescrizioni tecniche per l'erogazione del Servizio affidato come da schede di definizione tecnica, operativa ed economica contenute negli allegati A, B, C, D, nonché gli allegati E ed F del *Contratto di Servizio sottoscritto il 07/10/2019, repertorio n. 141457, raccolta n. 32139*
- b) **Parti** sono il Comune di Napoli (di seguito: Comune) e il Gestore del servizio ASIA Napoli S.p.A. (di seguito: Gestore) che sottoscrivono il presente contratto;
- c) **Servizio affidato** è il servizio di igiene urbana, ricomprensente il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti e il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, affidato al Gestore ai sensi della normativa *pro tempore* vigente.

## **Articolo 2 Oggetto e finalità**

2.1 *Il presente contratto disciplina i rapporti tra il Comune e il Gestore per lo svolgimento dei servizi di Igiene Urbana nei termini individuati e specificati nelle schede di definizione tecnica, operativa ed economica richiamate negli art. 4 ed 8 (art. 2 Contratto di servizio n. rep. 141457/2019).*

2.2 Le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, il Comune si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;
- c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.

2.4 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.3, il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

- a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Articolo 8, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dal Comune in attuazione della normativa vigente;
- b) realizzare gli obiettivi previsti dal Comune (anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2.3, lettera a), del presente contratto, fornendo al Comune e all'Ente d'Ambito, ciascuno per le proprie funzioni definite, tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione *pro tempore* vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.

2.5 *Al fine di conseguire la migliore tutela ambientale e igienico sanitaria nelle modalità di esecuzione dei relativi servizi e nel rispetto degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere organizzate in osservanza del Regolamento Comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 22 febbraio 2006, del Piano della raccolta differenziata approvato con deliberazione consiliare del Comune n. 5 del 6 marzo 2008, della deliberazione della G.C. del Comune n°739/2011, della deliberazione della G.C. N°211 del 29/04/2017, della deliberazione di G.C. n. 849 del 27/11/2017, della deliberazione della G.C. N° 203 del 17/05/2018 e delle ulteriori deliberazioni assunte dal Comune in materia.*

2.6 *Laddove siano apportate integrazioni o modifiche al Regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e/o ai Piani operativi o sopravvengano nuove norme che incidano sulle modalità operative delle prestazioni dei servizi, il Gestore provvederà a*

*trasmettere al Comune apposita relazione contenente la pianificazione tecnica, la tempistica di attivazione e la rilevazione dell'eventuale incidenza sui costi di erogazione del servizio. La pianificazione terrà conto anche delle necessità di organizzazione e formazione del personale coinvolto, delle modifiche ai piani di acquisizione di beni/servizi/lavori, dell'ottenimento di eventuali nuove autorizzazioni/iscrizioni.*

*2.7 Il Comune si riserva di approvare detta relazione entro 60 (sessanta) giorni. In mancanza di formale riscontro le modifiche ed i costi conseguenti si intenderanno approvati. (art. 4 Contratto di Servizio n. rep. 141457/2019)*

### **Articolo 3** *Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato*

3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato secondo il modello dell'affidamento a società in *house providing*, in adempimento alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 13 febbraio 2019, nelle quali sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e le valutazioni effettuate in conformità alla normativa *pro tempore* vigente.

### **Articolo 4** *Perimetro del Servizio affidato*

4.1 Il Servizio affidato al Gestore mediante il presente contratto è costituito dall'insieme delle seguenti attività:

- a) gestione dei rifiuti urbani e degli assimilati, come individuati dal Regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti vigente, sia in forma differenziata che residuale da intendersi nelle sue varie fasi di raccolta, trasporto, e conferimento per l'avvio al recupero o allo smaltimento;*
- b) raccolta, trasporto e avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi;*
- c) attività di spazzamento e lavaggio, diserbo di piazze, strade e altri luoghi pubblici e/o soggetti ad uso pubblico come individuate dal Regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti vigente e specificato nelle schede di definizione tecnica ed operativa dei servizi e relativi allegati;*
- d) rimozione, trasporto e avvio al recupero o smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, abbandonati su aree pubbliche e/o*
- e) aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale, nei termini specificati nelle schede tecniche;*
- f) gestione dei Centri di Raccolta, compresi quelli itineranti;*
- g) gestione delle aree di trasferimento;*
- h) progettazione, realizzazione e gestione di impianti a supporto della raccolta differenziata;*
- i) servizi di comunicazione all'utenza e di informazione ambientale;*
- j) servizi di supporto all'Amministrazione e alle Forze dell'Ordine;*
- k) servizi a richiesta.*

4.2 Il Gestore svolge le attività indicate dal precedente comma del presente articolo come specificate e secondo le modalità esecutive descritte nelle schede tecniche, operative ed economiche che ne formano parte integrante e sostanziale. Esse risultano riportate in allegato al Contratto di Servizio sottoscritto il 07/10/2019, repertorio n. 141457, raccolta n. 32139 e sono denominate come segue:

- A) Schede di definizione tecnica operativa ed economica dei servizi a Canone;*
- B) Schede di definizione tecnica operativa ed economica dei servizi a Canone in numero predefinito (Budget);*
- C) Schede di definizione tecnica operativa ed economica dei servizi a Richiesta;*

D) *Schede di definizione tecnica dei costi del personale, degli automezzi e delle attrezzature;*

E) *Tariffario generale ASIA Napoli S.p.A per i servizi a richiesta;*

F) **Penali. (art 6 Contratto di Servizio n. rep. 141457/2019)**

4.3 *Il Gestore può altresì svolgere servizi di gestione di rifiuti speciali non assimilati con onere a carico dei produttori di tali rifiuti ed altri servizi non rientranti nella privativa ma previsti nel suo oggetto sociale (art. 7 Contratto di Servizio n. rep. 141457/2019)*

4.4 *Il Gestore in caso di servizi a Richiesta produce preventivo tecnico-economico ed è tenuta all'avvio delle attività funzionali alla esecuzione del relativo servizio a partire dal momento in cui le sarà comunicata la formale autorizzazione del Servizio competente unitamente alla determinazione amministrativa da cui risulti l'impegno di spesa del Comune, nei limiti del relativo stanziamento del Bilancio comunale.*

4.5 *I servizi a richiesta svolti direttamente dal Gestore saranno consuntivati in base al tariffario di cui all'Allegato E, del Contratto di Servizio sottoscritto il 07/10/2019, repertorio n. 141457, raccolta n. 32139 i cui prezzi sono stati definiti in base ai costi sostenuti dal Gestore per l'attività di igiene urbana la cui congruità è stata già espressa nell'ambito del rinnovo dell'affidamento del servizio di Igiene urbana giusta delibera del consiglio comunale n. 4 del 13 febbraio 2019.*

4.6 *I servizi affidati a terzi per il tramite del Gestore saranno consuntivati mediante ribaltamento dei costi a cui saranno aggiunte le spese generali nella misura dell'1%.*

4.7 *Tutte le attività di cui al presente articolo dovranno essere rendicontate e certificate da parte del responsabile del Gestore (art. 11 Contratto di Servizio n. rep. 141457/2019)*

4.8 *Le Parti danno atto che le variazioni programmate del perimetro del servizio affidato sono contenute nel Documento Unico di Programmazione (DUP) del Comune di Napoli, Sezione Operativa – Obiettivi Specifici della Partecipata ASIA Napoli S.p.A. e dei servizi dell'Amministrazione per attività relative all'igiene urbana.*

#### **Articolo 5** *Atti di programmazione (schede tecnico, operative ed economiche)*

5.1 *Per gli anni di validità del contratto le modalità operative di gestione dei servizi di igiene urbana sono approvate dal Comune contestualmente allo schema di contratto, salvo l'obbligo di cui al successivo punto 4 di trasmissione del piano di lavoro.*

5.2 *Il Gestore provvederà ad aggiornare analiticamente i servizi di cui al precedente articolo 4 mediante la revisione delle schede tecniche, operative ed economiche, in caso in cui si rendano necessarie, anche a richiesta del Comune eventuali ridefinizioni.*

5.3 *Le proposte di aggiornamento delle schede tecniche, operative ed economiche di cui al precedente comma 2 saranno trasmesse al comune entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza. Tali atti dovranno essere successivamente approvati dal Comune.*

5.4 *È fatto obbligo alla Gestore di fornire al Comune il Piano di Lavoro relativo alle schede A e B all'inizio di ciascuna annualità e/o comunque ogni qualvolta si presenti la necessità di una modifica operativa.*

5.5 *Il Gestore provvederà, a preventivo, in sede di invio del Piano Economico Finanziario a comunicare i quantitativi stimati dei rifiuti RUR (cosiddetti Rifiuti Urbani Residuali) onde consentire al Comune la determinazione dei relativi costi.*

5.6 *Il Gestore è autorizzato a proseguire per l'anno successivo nell'erogazione dei servizi in atto al 31 dicembre fino all'approvazione degli atti di programmazione tecnico economica di cui ai precedenti commi del presente articolo.*

5.7 Il Gestore predisporrà il proprio piano industriale con il relativo piano degli investimenti in funzione degli obiettivi previsti entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto. In funzione degli sviluppi legati al quadro normativo regionale relativamente al ciclo integrato dei rifiuti, il piano industriale e il relativo piano degli investimenti verranno adeguatamente aggiornati. **(art. 8 Contratto di Servizio n. rep. 141457/2019)**

#### **Articolo 6** *Variazioni temporanee dei servizi*

6.1 La struttura comunale competente al controllo sul presente contratto può richiedere al Gestore di introdurre variazioni temporanee dei servizi in relazione ad eventi non previsti e non prevedibili al momento dell'approvazione degli atti di cui all'art. 5.

6.2 Nel caso di eventi non previsti e non prevedibili anche la società può apportare variazioni temporanee ai servizi e alle modalità esecutive indicate negli atti di programmazione di cui al precedente art. 5.

6.3 Le variazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, dovranno essere oggetto di reciproca, sollecita e motivata comunicazione tra la struttura comunale competente al controllo sulla esecuzione del presente contratto e il Gestore.

6.4 La variazione dei servizi di cui al presente articolo, poiché non può comportare aumento del costo complessivo, determinerà la compensazione con altri servizi programmati.

6.5 Al momento dell'attivazione della variazione dei servizi già programmati, il Gestore è tenuto ad informare oltre che il Comune, anche gli utenti, in modo adeguato e puntuale, precisando le modalità temporanee di esecuzione dei servizi (**art. 9 Contratto di Servizio n. rep. 141457/2019**).

#### **Articolo 7** *Durata dell'affidamento*

7.1 Il presente contratto ha validità dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2033 (**art. 3 Contratto di Servizio n. rep. 141457/2019**)

7.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- 1) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 138/11;
- 2) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione *pro tempore* vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento;
- 3) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi previsti dalle Parti.

## **Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO**

#### **Articolo 8** *Corrispettivo contrattuale*

8.1 Il corrispettivo relativo al servizio di igiene urbana, ricomprendente il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti e il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, è determinato secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente.

8.2 Le Parti danno atto delle tempistiche e delle modalità di riconoscimento del corrispettivo spettante al Gestore.

8.3 *Le schede tecniche, operative ed economiche di cui all'art. 4 riportano il regime economico a cui risulta sottoposto il servizio ivi descritto.*

*Le tipologie di schede previste sono le seguenti:*

*A) Servizi il cui costo è compreso nel corrispettivo globale;*

*B) Servizi il cui costo è compreso nel corrispettivo globale in numero predefinito, fino al limite stabilito nella relativa scheda. Oltre tale limite (budget predefinito) il servizio ulteriore sarà reso solo a richiesta e a pagamento;*

*C) Servizi il cui costo non è compreso nel corrispettivo globale o che superano il budget predefinito e possono essere resi solo a richiesta e a pagamento. (art. 10 Contratto di Servizio n. rep. 141457/2019)*

8.4 *Per l'espletamento dei servizi a canone e a canone predefinito di cui al presente contratto il comune corrisponderà alla società un corrispettivo annuale globale di euro 184.655.618: (centoottantaquattromilioneiseicentocinquantacinquemilaseicentodiciotto) da confermarsi per le singole annualità in sede di approvazione del PEF.*

8.5 *Il corrispettivo globale per i servizi di cui al precedente comma sarà corrisposto in pagamenti frazionati da effettuarsi in almeno 12 (dodici) rate mensili a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della o delle fatture emesse al Servizio comunale competente per gli adempimenti di natura economico-finanziaria connessi al contratto. Dal corrispettivo globale determinato ai sensi del comma 4, saranno detratti gli importi mensili pagati alla società sino al momento della sottoscrizione del presente contratto.*

8.7 *I corrispettivi dei servizi resi oltre il budget predefinito e dei servizi a richiesta come da punti B) e C) dell'art. 4 del presente contratto saranno pagati entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione della fattura al protocollo da parte del Servizio comunale che ha autorizzato la prestazione e assunto l'impegno di spesa.*

8.8 *In caso di ritardato pagamento, il Comune sarà tenuto a corrispondere gli interessi moratori di cui al D.lgs. n.231/2002 decorrenti dalla data di scadenza dei termini di cui ai precedenti commi 2 e 3 e fino al saldo effettivo del prezzo.*

8.9 *Per gli anni successivi al primo, il corrispettivo sarà oggetto di adeguamenti come definito nell'art. 9. ( art. 19 Contratto di Servizio n. rep. 141457/2019)*

8.10 *Il Gestore può stipulare contratti commerciali per la collocazione dei materiali riutilizzabili o riciclabili. I ricavi derivanti dalla vendita di materiali da parte del Gestore, direttamente collegabili con le attività regolate dal presente contratto, sono di pertinenza del Gestore medesimo e concorrono alla determinazione del corrispettivo annuale.*

8.11 *Il Gestore provvederà ad incassare e fatturare per conto del Comune i corrispettivi per la raccolta e comunque gli introiti previsti dai singoli Consorzi di filiera del Consorzio CONAI e Consorzi obbligatori nazionali similari, nonché da contratti di cessione dei rifiuti stipulati con altri soggetti. A tale fine con la stipula del presente atto il Comune conferisce al Gestore espressa delega alla sottoscrizione dei relativi contratti e convenzioni nonché alla fatturazione e all'incasso dei corrispettivi che ne derivino oltreché autorizzazione alla sub delega per l'incasso degli introiti erogati dai consorzi obbligatori di filiera. I contratti stipulati con altri soggetti possono essere sottoposti a controllo dalla apposita Commissione Trasparenza del Consiglio Comunale. (Art. 21 Contratto di Servizio n. rep. 141457/2019)*

### **Articolo 9** *Aggiornamento del corrispettivo contrattuale*

9.1 Il Comune garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario *pro tempore vigente*, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della regolazione vigente.

9.2 Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui all'art. 29.

### **Articolo 10** *Piano Economico Finanziario di Affidamento*

10.1 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento, redatto secondo lo schema tipo definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto legislativo 201/22 per gli affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni ivi previste e allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, riporta, con cadenza annuale (*ndr: L'art.17 comma 4 del D.lgs. 201/2022 prevede su "base triennale"*) e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.

10.2 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.

10.3 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui al comma 10.1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

### **Articolo 11** *Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento*

11.1 Il Gestore, il Comune e l'Ente d'Ambito Napoli 1, con procedura partecipata, aggiornano il Piano Economico Finanziario di Affidamento, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.

11.2 Ai fini dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento:

- a) il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento secondo il metodo tariffario *pro tempore vigente* e lo trasmette al Comune e all'Ente d'Ambito Napoli 1;
- b) l'Ente d'Ambito Napoli 1, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- c) il Comune adotta il Piano Economico Finanziario di Affidamento aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.

11.3 L'Ente d'Ambito Napoli 1 assicura, altresì, che l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento effettuato ai sensi del precedente comma 11.2 consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

#### **Articolo 12** *Istanza di riequilibrio economico-finanziario*

12.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Ente d'Ambito Napoli 1 e al comune di Napoli istanza di riequilibrio.

12.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 13, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

12.3 È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

*12.4 I termini e le condizioni del presente contratto dovranno sempre assicurare l'equilibrio economico finanziario della gestione per l'intera durata contrattuale. Il Gestore potrà, in qualsiasi momento, chiedere il riequilibrio delle condizioni contrattuali all'Ente Territorialmente competente dandone comunicazione al Comune mediante adeguate e circostanziate giustificazioni. Di tale necessità, opportunamente riscontrate, il Comune terrà conto nella predisposizione del bilancio di previsione.*

12.5 In ogni caso i costi inseriti nelle schede tecniche, operative ed economiche saranno annualmente adeguati sulla base dei seguenti criteri:

- a) *costo della manodopera: il valore sarà adeguato all'incremento del costo medio orario, ponderato in base al numero di dipendenti appartenenti a ciascuno dei contratti applicati e in base ai livelli di inquadramento del personale, come desumibile dalle tabelle del CCNL Igiene Ambientale/UTILITALIA, e/o degli altri CCNL utilizzati all'atto della stipula e/o che saranno utilizzati successivamente, depositate c/o il Ministero del Lavoro, come vigenti al momento dell'adeguamento;*
- b) *costo degli automezzi e costo delle attrezzature: il valore sarà adeguato ricorrendo all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività – capitolo trasporti – indice 0702 – spese di esercizio mezzi di trasporto rilevato dall'ISTAT, relativo all'anno precedente.*
- c) *costo del trattamento e degli smaltimenti, il valore sarà adeguato in caso di aggravii di costo non attribuibili al Gestore:*
  - i) *aggravii legati ad eventi imprevedibili dovuti al malfunzionamento del ciclo impiantistico;*
  - ii) *aggravii legati agli aumenti dei prezzi di trattamento (recupero /smaltimento) determinati sui mercati nazionali ed internazionali.*

12.6 L'aggiornamento del canone, ove il comune accerti l'effettiva variazione dell'equilibrio economico in termini di maggiore onerosità per l'affidatario, decorrerà a partire dal primo mese successivo a ciascun'annualità contrattuale. **(art 20 Contratto di Servizio n. rep. 141457/2019)**

### **Articolo 13** *Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario*

13.1 Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i target di qualità stabiliti, comprendono, di norma:

- la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;
- la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.

13.2 Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

### **Articolo 14** *Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio*

14.1 L'Ente d'Ambito Napoli 1, con procedura partecipata con il comune, decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.

14.2 L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dall'Ente d'Ambito Napoli 1 nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

## **Titolo III QUALITÀ E TRASPARENZA DEL SERVIZIO**

### **Articolo 15** *Obblighi in materia di qualità e trasparenza*

15.1 Il Gestore è obbligato ad erogare i servizi nel rispetto dei principi di eguaglianza, d'imparzialità e continuità, di partecipazione e di tutela delle esigenze degli utenti e a garantire il raggiungimento degli obiettivi d'efficienza, efficacia ed economicità.

15.2 Al presente contratto è allegata la Carta della qualità del Gestore relativa al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, redatta in conformità alla regolazione *pro tempore* vigente, e approvata dall'Ente d'Ambito Napoli 1, con determina del Direttore Generale n. 11 del 19 gennaio 2023.

15.3 La Carta della Qualità dovrà essere aggiornata in coerenza con le prestazioni erogate e come eventualmente ridefinite negli allegati tecnico-economici di cui all'art. 4 del presente contratto, anche sulla scorta degli esiti della sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi fra Comune, Società e associazioni riconosciute dei consumatori, che sarà indetta dalla struttura comunale centrale competente per il controllo sulla esecuzione del contratto di servizio.

15.4 La Carta della Qualità dovrà essere sempre disponibile e pubblicata in formato elettronico sul sito della Società ed inviata, sia in formato cartaceo che su supporto

informatico, al Comune che ne curerà la trasmissione al servizio competente per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

15.5 Il Gestore, al fine di consentire al Comune il monitoraggio permanente dei reclami, trasmetterà al servizio competente al controllo sul contratto di servizio report trimestrale contenente ad esempio:

- l'indicazione delle tipologie di comunicazioni ricevute (reclami, suggerimenti, segnalazioni);
- gli argomenti oggetto delle comunicazioni;
- le modalità con le quali il cittadino ha comunicato con l'azienda;
- la quantità di reclami, come da Carta della Qualità, ricevuti ed evasi con l'indicazione dei tempi;
- l'esito dei reclami.

15.6 Il Gestore è obbligato a svolgere indagini annuali sulla percezione della qualità e quantità dei servizi erogati in base alle esigenze degli utenti interessati, con particolare riferimento ai tempi e modalità della raccolta differenziata. Gli esiti di tali indagini periodiche saranno trasmessi al Comune e alle associazioni dei consumatori indicate nella Carta della Qualità.

15.7 Il mancato adempimento degli obblighi riportati ai precedenti commi 6 e 7 comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 22 del presente contratto. **(art. 5 Contratto di Servizio n. rep. 141457/2019)**

15.8 Il Gestore per il corretto espletamento dei servizi oggetto del presente contratto ha previsto l'attivazione di un sistema di indicatori di qualità di servizi resi, definito nella carta dei Servizi, basato sulla osservazione delle seguenti tipologie principali di servizio fornite dal Gestore:

- a) servizio di raccolta dei rifiuti differenziati e residuali;
- b) servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti su appuntamento;
- c) servizio di igiene del suolo;
- d) servizi dei centri di Raccolta;
- e) servizi di comunicazione. **(art. 18 Contratto di Servizio n. rep. 141457/2019)**

15.9 Le Parti danno atto delle variazioni programmate relative all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) che saranno adottate nel corso del periodo di affidamento. Le variazioni programmate vengono definite nel Documento Unico di Programmazione (DUP) del Comune di Napoli, Sezione Operativa – Obiettivi Specifici della Partecipata ASIA Napoli S.p.A.

15.10 Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti.

## **Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI**

### **Articolo 16 Ulteriori obblighi del Comune di Napoli**

16.1 Il Comune di Napoli è obbligato a:

- a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

- c) *adottare tutte le misure idonee a consentire l'efficace svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto e che possano contribuire ad una maggiore efficacia ed efficienza delle attività del Gestore*
- d) *rispettare quanto stabilito a suo carico nelle schede di definizione tecnica, operativa ed economica dei servizi.*
- e) *adottare tutti i provvedimenti, compresi nell'ambito della propria competenza, funzionali ad agevolare l'espletamento del servizio da parte del Gestore, con particolare riferimento alla viabilità, alla vigilanza e controllo sul territorio e al rispetto da parte degli utenti delle regole fissate per il conferimento dei rifiuti e l'erogazione dei servizi.*
- f) *adottare ordinanze nei casi previsti dalla legge ed imporre i comportamenti, le limitazioni e le prescrizioni che si rendono necessarie, anche su richiesta o segnalazione del Gestore, per una corretta esecuzione del servizio.*
- g) *collaborare con il Gestore per la risoluzione di problematiche tecniche e giuridiche connesse alla corretta esecuzione del servizio. (art. 13 Contratto di Servizio n. rep. 141457/2019)*

### **Articolo 17** *Ulteriori obblighi del Gestore*

17.1 Il Gestore è obbligato a:

- a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dal Comune;
- b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente contratto;
- c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel Piano Economico Finanziario di Affidamento, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;
- d) trasmettere al Comune e all'Ente d'Ambito le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;
- e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che il Comune ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;
- f) dare tempestiva comunicazione al Comune del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Comune;
- g) restituire al Comune e/o ad altro ente concedente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- h) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente contratto;
- i) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- j) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- k) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto;
- l) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto.
- m) *eseguire i servizi previsti nel presente contratto secondo le modalità e le frequenze stabilite nelle schede tecnico, operative ed economiche di cui al precedente art. 4,*

*nonché del Piano di Lavoro. (art. 14, comma 5 Contratto di Servizio n. rep. 141457/2019)*

17.2 Il Gestore si obbliga a comunicare al Comune i seguenti dati con le frequenze di seguito indicate:

- a) gli indici generali relativi al rispetto dei livelli di qualità del servizio da comunicarsi con frequenza annuale al termine di ciascun anno di servizio e comunque non oltre il mese di febbraio del successivo anno;
- b) i quantitativi mensili di rifiuti urbani ed assimilati, suddivisi per frazioni di materiale, conferiti ai soggetti autorizzati in relazione alle diverse tipologie di rifiuto da comunicarsi e certificarsi con frequenza mensile;
- c) la quantità dei servizi a pagamento, da comunicarsi e certificarsi con frequenza semestrale e in ogni caso allorquando si sia raggiunto il limite di budget previsto;
- d) il report delle variazioni ai servizi di cui all'art. 7 del presente contratto da comunicarsi e certificarsi ogni qualvolta intervenga la variazione;
- e) il report dei servizi a canone predefinito (budget) di cui al punto B) dell'art. 8 da comunicarsi e certificarsi con cadenza semestrale;
- f) il report di cui ai commi 6 e 7 dell'art.15 da comunicarsi e certificarsi con frequenza annuale. **(art. 14, comma 6 Contratto di Servizio n. rep. 141457/2019 – eccetto commi 3 e 4 che riguardano i contratti collettivi e sono confluiti nel nuovo art. 25.)**

17.3 Le Parti indicano le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti applicate secondo la normativa vigente.

## **Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI**

### **Articolo 18** *Obblighi del Gestore*

18.1 Il Gestore predispone con cadenza semestrale una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio.

18.2 Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'Articolo 19.

18.3 Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a 15 anni successivi a quello della registrazione.

18.4 Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:

- beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;
- beni strumentali di terzi.

### **Articolo 19** *Programma di controlli*

19.1 Il Comune predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 201/22, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

19.2 Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore

all'Autorità e al Comune e all'Ente d'Ambito anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione pro tempore vigente.

19.3 Nell'ambito dei controlli il Comune verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.

19.4 Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto del Comune.

*19.5 Il Gestore provvederà, tramite i propri uffici, a verificare la buona esecuzione dei servizi nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto.*

*19.6 Il Comune controlla l'esecuzione del contratto tramite la competente struttura comunale a ciò deputata, in particolare verifica la regolare esecuzione dei servizi e delle prestazioni come definiti nel presente contratto e nelle "Schede di definizione tecnica ed operativa" allegata al Contratto di Servizio sottoscritto il 07/10/2019, repertorio n. 141457, raccolta n. 32139 e nei piani di lavoro che invierà con frequenza annuale. A tal fine il Gestore si impegna all'invio periodico dei dati previsti all'art. 17, comma 1, lett. m) e art.17 comma 2.*

*19.7 Per il controllo sull'esecuzione del contratto sono previsti sopralluoghi a campione sui luoghi di svolgimento del servizio, da effettuarsi in contraddittorio con il personale autorizzato dal Gestore; dei sopralluoghi effettuati verrà redatto verbale sottoscritto dalle parti.*

*19.8 Per lo svolgimento di tale attività il Gestore si impegna a comunicare il nominativo del referente territoriale.*

*19.9 Il Gestore si obbliga a prestare al Comune ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui ai punti che precedono.*

*19.10 Il Comune può istituire una sessione annuale di verifica dei servizi di igiene urbana alla quale possono partecipare, oltre al Comune, il Presidente della Commissione Ambiente, il Gestore, le associazioni dei consumatori riconosciute.*

*19.11 La sessione di cui al comma precedente è indetta dalla struttura comunale centrale competente al controllo sulla esecuzione del presente contratto. (art. 15 Contratto di Servizio n. rep 141457/2019)*

#### **Articolo 20 Irregolarità del servizio**

*20.1 L'erogazione dei servizi da parte del Gestore non può essere interrotta né sospesa salvo cause di forza maggiore o nei casi disposti dalle Autorità competenti per motivi di ordine, sicurezza pubblica e viabilità.*

*20.2 Eventuali periodi di rallentamento delle attività di raccolta o sospensione dei servizi programmati, per causa non imputabile al Gestore, dovranno essere tempestivamente comunicati al Comune con l'indicazione dettagliata delle cause che rendono impossibile il regolare svolgimento del servizio o necessaria la sospensione.*

*20.3 Il Gestore, nella comunicazione di cui al precedente comma 2, laddove la sospensione si protragga per più di 24 (ventiquattro) ore, provvederà ad indicare il programma minimo di erogazione dei servizi che saranno comunque garantiti.*

*20.4 Le irregolarità e/o sospensioni di cui al presente articolo non verranno considerate ai fini dei controlli sulla qualità dei servizi di cui all'art. 15 (art. 16 Contratto di Servizio n. rep 141457/2019)*

#### **Articolo 21 Modalità di esecuzione delle attività di controllo**

*21.1 Il Comune effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Articolo 19.*

## **Titolo VI PENALI E SANZIONI**

### **Articolo 22** *Procedure di contestazione e Penali*

22.1 In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.

22.2 *Qualora in occasione dei sopralluoghi congiunti di cui al precedente art. 19, venisse individuata una presunta difformità nello svolgimento del servizio, il Servizio competente del Comune, entro 10 (dieci) giorni contestarla per iscritto, indicando il tempo e il luogo della presunta difformità. La comunicazione di presunta difformità sarà inviata alla società a mezzo posta elettronica certificata. Il Gestore ha 48 (quarantotto) ore per ovviare alla presunta difformità e ha il diritto di formulare le controdeduzioni scritte entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione.*

22.3 *Qualora siano individuate delle presunte difformità, anche in relazione all'art. 20, trimestralmente il Gestore e la struttura comunale preposta al controllo, in contraddittorio tra di loro le valuteranno con le conseguenti controdeduzioni. Dell'incontro verrà redatto verbale sottoscritto dalle parti. Le eventuali penalità da irrogare saranno trattenute sull'importo del corrispettivo in liquidazione nel mese successivo a quello della redazione del verbale.*

22.4 *Le penalità potranno essere applicate anche in caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui all'art 17, comma 1, lett. m) del presente contratto. In tal caso, decorso infruttuosamente il termine prescritto per gli adempimenti, se il Gestore non adempie nel termine di 15 (quindici) giorni dalla segnalazione, la struttura centrale competente al controllo sulla esecuzione del contratto di servizio procederà all'irrogazione della penale prevista.*

22.5 *Sono escluse dalla applicazione delle penalità le eventuali interruzioni del servizio a seguito di eventi eccezionali e fortuiti o comunque non prevedibili dal Gestore. (art. 17 Contratto di Servizio n. rep 141457/2019)*

22.6 Alle inadempienze del Gestore di cui al comma 22.1 e nei casi di difformità di cui ai commi da 22.2 a 22.4 potranno essere applicate le penali *previste dall'allegato F del Contratto di Servizio sottoscritto il 07/10/2019, repertorio n. 141457, raccolta n. 32139*, fatte salve quelle previste dalla regolazione *pro tempore* vigente.

22.7 In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi e standard aggiuntivi rispetto alla regolazione *pro tempore* vigente, si possono applicare al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente per violazione degli standard corrispondenti.

22.8 Il Comune comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma 22.7 per le successive determinazioni di competenza.

### **Articolo 23** *Sanzioni*

23.1 Il Comune e l'Ente d'Ambito, in funzione delle attività rispettivamente svolte, è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

#### **Articolo 24** *Condizioni di risoluzione – clausola risolutiva espressa*

24.1 Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, le Parti disciplinano espressamente le condizioni di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, prevedendo espressamente le ipotesi di inadempimento oggetto delle clausole risolutive espresse ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, nonché le modalità e i termini per l'intimazione ad adempiere secondo la previsione dell'articolo 1454 del Codice civile.

24.2 *I contraenti convengono espressamente che il contratto si risolva, previa diffida ad adempiere nel caso:*

- 1) *Reiterato e grave inadempimento in ordine alle obbligazioni principali del contratto.*
- 2) *Comportamento della Società che configuri un grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita dei servizi che possano arrecare danni agli utenti o, anche indirettamente, al Comune.*
- 3) *Violazione reiterata di: a) disposizioni di legge, b) regolamenti, c) norme in tema di sicurezza.*
- 4) *Violazione del divieto di cedere il contratto, anche parzialmente.*
- 5) *Violazione da parte della Società delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.*

24.3 *La contestazione, da inviarsi mediante PEC, deve contenere la descrizione dei fatti contestati ed un termine di 30 giorni per l'adempimento eventuale e le relative giustificazioni. Entro il termine indicato la Società può presentare le proprie giustificazioni ed eventualmente provvedere ad ottemperare alla diffida ad adempiere.*

24.4 *Qualora il Gestore non ottemperi alla diffida ad adempiere, il contratto è risolto di diritto con le conseguenze previste dalla Legge. (Art. 34 – Clausola risolutiva espressa – Contratto di Servizio n. rep 141457/2019)*

### **Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO**

#### **Articolo 25** *Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente*

25.1 Il Comune è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

25.2 Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.

25.3 Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, il Comune verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.

25.4 Il Comune dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

25.5 Il Comune individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione *pro tempore* vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore uscente trasmette al Comune le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento; il Comune

delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.

25.6 A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con il Comune sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

25.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse al Comune, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio affidato.

25.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Ente territorialmente competente, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dal Comune unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi; ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, e trova applicazione il successivo Articolo 26.

25.8 In caso di inosservanza delle previsioni di cui ai precedenti commi ad opera di una delle Parti, trovano applicazione le penali di cui all'allegato F del *Contratto di Servizio sottoscritto il 07/10/2019, repertorio n. 141457, raccolta n. 32139* e quelle di cui al Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo analogo.

#### **Articolo 26** *Trattamento del personale*

26.1 Il Gestore *garantisce al personale dipendente il rispetto dei contratti collettivi di lavoro e della vigente normativa in materia di previdenza e assicurazione obbligatoria e di igiene e sicurezza sul lavoro previa concertazione con i Sindacati maggiormente rappresentativi in campo nazionale.*

26.2 *Il Gestore in quanto società a totale partecipazione del Comune, nel reclutamento del personale adotta criteri contenuti nell'art. 19 del TUSP (D.lgs. 175/2016) e nella deliberazione di G.C. n.671 del 31/08/2012. Nel conferimento degli incarichi legali osserva quanto stabilito dell'art. 16, comma 7 del richiamato TUSP e le linee guida emanate dall'ANAC in proposito e gli indirizzi formulati dall'Avvocatura comunale.***(Art. 14 – Contratto di Servizio n. rep 141457/2019 - i due commi sui contratti collettivi)**

### **Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 27** *Garanzie*

27.1 In materia di garanzie, si applica la normativa *pro tempore* vigente, unitamente alle disposizioni del presente contratto.

27.2 *Il Gestore è esonerato dalla prestazione di polizza fideiussoria in quanto società totalmente partecipata dal Comune di Napoli e quindi soggetta al controllo analogo, giusto*

*parere del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale prot.1121897 del 31/12/2018 in allegato M al Contratto di Servizio sottoscritto il 07/10/2019, repertorio n. 141457, raccolta n. 32139*

### **Articolo 28 Assicurazioni**

*28.1 La Società è esclusivamente e direttamente responsabile verso i terzi per gli eventuali danni derivanti dalla attività di servizio e si impegna a mantenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da inadempimento contrattuale. 2) È fatto obbligo alla società di munirsi - per tutto il periodo contrattuale - di polizza per la responsabilità civile verso terzi stipulata con primaria compagnia assicurativa, come da allegato lettera O al Contratto di Servizio sottoscritto il 07/10/2019, repertorio n. 141457, raccolta n. 32139 (Art 14 comma 1 Contratto di Servizio n. rep 141457/2019)*

### **Articolo 29 Modalità di aggiornamento e modifica del contratto**

29.1 Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:

- disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
- provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
- provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
- modifiche programmate indicate nel presente contratto.

29.2 Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori *ratione temporis* vigenti, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse.

29.3 Le Parti indicano le modalità di aggiornamento del presente contratto al verificarsi delle condizioni di cui al comma 29.2. (**art. 23 Contratto di Servizio n. rep 141457/2019 - Clausola di adeguamento automatico**)

### **Articolo 30 Registrazione**

30.1 *Le spese del presente atto sono a carico del Gestore.*

30.2 *Il presente atto è soggetto ad I.V.A. e, pertanto, sconta l'imposta fissa di registro. (Art. 24 Contratto di Servizio n. rep 141457/2019)*

### **Articolo 31 Clausole contrattuali**

31.1 *In relazione al disposto dell'art. 243 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art.25 del vigente Regolamento del sistema dei controlli interni del Comune approvato con deliberazione del Consiglio N.4 del 28/02/2013 e modificato con deliberazione del Consiglio N.49 dell'11/07/2018, qualora il Comune si trovi in condizioni di grave deficitarietà strutturale o squilibrio dovrà darne comunicazione al Gestore in tempi brevi.*

31.1 *Quest'ultimo, senza indugio, si atterrà al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, secondo criteri e modalità stabiliti dal Comune e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (Art. 25 Contratto di Servizio n. rep 141457/2019)*

### **Articolo 32 Foro competente**

*32.1 Per eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto che non sia possibile risolvere in via amministrativa, sarà competente il Foro di Napoli. (Art. 26 Contratto di Servizio n. rep 141457/2019)*

#### **Articolo 33 Finanziamento**

*33.1 Si dà atto che i servizi oggetto del presente contratto sono finanziati con oneri posti a carico del Bilancio Comunale, come si evince dai provvedimenti su indicati. (Art. 27 Contratto di Servizio n. rep 141457/2019)*

#### **Articolo 34 Antimafia**

*34.1 Ai fini della informativa prefettizia, per il presente contratto non è richiesta alcuna certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 83, co. 3, lett. b, D.lgs. 159/2011. (Art. 28 Contratto di Servizio n. rep 141457/2019)*

#### **Articolo 35 Piano nazionale anticorruzione**

*35.1 Nel rispetto del piano nazionale anticorruzione sono previsti controlli e sopralluoghi, anche senza preavviso, per la verifica della buona esecuzione del servizio, come riportato negli art. 19 e seguenti.*

*35.2 Il Gestore si impegna ad effettuare attività di informazione e formazione all'utenza sulla corretta modalità di conferimento dei rifiuti attraverso i canali più diffusi come specificamente indicato nelle schede di definizione tecnica, operativa ed economica.*

*35.3 Il Gestore nella redazione del proprio piano Industriale, di cui all'art. 5, si impegna ad inserire meccanismi di incentivazione/disincentivazione in relazione al raggiungimento di specifici obiettivi di raccolta differenziata.*

*35.4 Il Gestore, pur disponendo di sistemi informativi analitici, si impegna a dotarsi, nei prossimi 24 mesi, di un software gestionale integrato, con sintetica reportizzazione di tutte le informazioni di servizio anzidette che rendicontano i servizi sia organizzativi che contabili, accessibili al dirigente del servizio Igiene della Città, così come previsto dal PNA 2018, per lo svolgimento delle previste attività di igiene urbana (art. 22 Contratto di Servizio n. rep 141457/2019)*

#### **Articolo 36 Tracciabilità dei flussi finanziari**

*36.1 Il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. (Art. 29 Contratto di Servizio n. rep 141457/2019)*

#### **Articolo 37 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli (Ndr. art. 17 codice comp. 2014 - art. 15 codice comp. 2024)**

*37.1 Il Gestore attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti del Comune, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione comunale in procedimenti in cui la stessa sia stata interessata.*

*37.2 Si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 co. 16 del D.lgs. 165/2001. (Art. 30 Contratto di Servizio n. rep 141457/2019)*

#### **Articolo 38 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli**

38.1 *Si dà atto che al presente contratto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni ex art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Delibera di G.C. n. 69 del 01/03/2024 e successive modifiche ed integrazioni. (Art. 31 Contratto di Servizio n. rep 141457/2019 (D.G.C. n. 69 del 01/03/2024 per nuovo codice comportamento.)*

#### **Articolo 39** *Divieto di cessione del contratto*

39.1 *È fatto espresso divieto di cedere in tutto o in parte il presente contratto. (Art. 32 Contratto di Servizio n. rep 141457/2019)*

#### **Articolo 40** *Altri soggetti attuatori*

40.1 *Al fine di perseguire l'economicità, l'efficienza, la sicurezza e la qualità nella gestione del servizio, il Gestore può avvalersi di soggetti terzi nel rispetto delle norme vigenti rimanendo comunque titolare delle responsabilità e degli obblighi derivanti dal presente contratto.*

40.2 *Dovranno comunque essere sempre garantiti nell'esecuzione dei servizi affidati a terzi le modalità esecutive e gli standard qualitativi previsti dal presente contratto.*

40.3 *Dovrà, inoltre, essere prevista la caducazione automatica del relativo contratto, qualora venga meno, per qualsiasi ragione, il contratto di servizio. (art. 12 Contratto di Servizio n. rep 141457/2019)*

#### **Articolo 41** *Obbligo di riconsegna*

41.1 *È fatto obbligo, da parte della società, di riconsegnare al Comune, al termine del rapporto contrattuale, gli impianti, le dotazioni patrimoniali e strumentali per l'erogazione del servizio, in condizioni di efficienza e in buono stato di conservazione, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto. (Art. 35 Contratto di Servizio n. rep 141457/2019)*

#### **Articolo 42** *Variazioni dell'affidamento*

42.1 *Il presente contratto e le attività ivi affidate potranno essere oggetto di revisione sulla base di ulteriori sviluppi di forme gestionali del servizio integrato del ciclo dei rifiuti secondo l'evoluzione normativa statale e regionale. (Art. 36 Contratto di Servizio n. rep 141457/2019)*

#### **Articolo 43** *Spese*

43.1 *Le spese di redazione del presente contratto con atto pubblico sono a carico del Gestore ASIA Napoli S.p.A. (art. 37 Contratto di Servizio n. rep 141457/2019)*

#### **Articolo 44** *Oneri pubblicità e trasparenza*

44.1 *Il presente atto e quelli connessi sono pubblicati ed aggiornati sul profilo del Comune nella sezione Amministrazione trasparente e sul profilo del Gestore nella sezione Società trasparente ai sensi del combinato disposto dell'art.192 del D.lgs. 50/2016 e del D.Lgs.33/2013. (art. 38 Contratto di Servizio n. rep 141457/2019)*

#### **Articolo 45** *Allegati*

45.1 *Per espressa volontà dei componenti tutti gli atti e documenti, richiamati nel presente contratto, seppur non materialmente allegati, sono dagli stessi dichiarati ben conosciuti e considerati parti integranti formali e sostanziali del presente atto ed accettati in ogni loro parte. Le parti reciprocamente danno atto e dichiarano di ben conoscere e confermare i*

documenti riportati in allegato al presente contratto, sui quali appongono la propria sigla di firma. (art. 33 Contratto di Servizio n. rep 141457/2019),

**Documenti che si elencano a titolo esemplificativo:**

- A) Schede di definizione tecnica operativa ed economica dei servizi a Canone;
- B) Schede di definizione tecnica operativa ed economica dei servizi a Canone in numero predefinito (Budget);
- C) Schede di definizione tecnica operativa ed economica dei servizi a Richiesta;
- D) Schede di definizione tecnica dei costi del personale, degli automezzi e delle attrezzature;
- E) Tariffario generale ASIA Napoli S.p.A per i servizi a richiesta;
- F) Penali;
- G) Visura ordinaria di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Napoli;
- H) Deliberazione di Giunta Comunale n. 657 del 28 dicembre 2018;
- I) Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 13 febbraio 2019;
- L) Determina Dirigenziale n. 9 del 6 giugno 2019;
- M) Parere PG 1121897 del 31/12/2018;
- N) Richiesta verifiche programma 100 - nota PG 634725 del 23/07/2019;
- O) Polizza responsabilità civile verso terzi e propri operatori;

Vengono materialmente allegati al presente contratto, per formarne parte integrante e sostanziale:

- Inventario dei beni strumentali;
- Piano Economico Finanziario di Affidamento;
- Carta della qualità del servizio oggetto di affidamento.

Tutte le spese della presente scrittura privata, nessuna esclusa od eccettuata, sono poste a carico della società Affidataria, come attestato dalla ricevuta del bonifico eseguito in data 01/06/2026 mediante versamento di € 256,00 – Causale: “NRE. 000455140 IMPOSTA DI BOLLO - ADEGUAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI IGIENE URBANA R EP. N. 141457 DEL 07-10-2019” sul conto della Tesoreria Comunale di Napoli agli atti del servizio contraente, imposta di bollo assolta in modalità virtuale ai sensi dell’“*autorizzazione Agenzia delle Entrate di Napoli n. 00155500 del 20/11/2014*”; il presente contratto stipulato mediante scrittura privata semplice ai sensi dell'art.2702 c.c., sarà soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 131/86, giusta delibera di G.C. n. 28 del 18 maggio 2010.

Le parti, come sopra costituite, si danno reciprocamente atto che il contenuto della presente scrittura è la precisa e fedele espressione della loro volontà. La stessa in uno a tutti gli allegati,

viene sottoscritta con firma digitale mediante utilizzo di valido certificato elettronico di sottoscrizione, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo marzo 2005, n. 82.

Hanno sottoscritto il presente atto con firma digitale mediante utilizzo di valido certificato elettronico di sottoscrizione:

- per il Comune di Napoli, il Dirigente del Servizio Igiene della Città, l'ing. Simona Materazzo, nata a [REDACTED] rilasciato da UANATACA Qualified eIDAS CA 2020 QTSP, è identificato dal numero di serie 3D 89 E9 F1 FB AB CE 3B valido dal 2025/12/05 al 2028/12/04;

- per A.S.I.A. Napoli S.p.A, l'ing. Domenico Ruggiero, nato a [REDACTED], in qualità di Amministratore Unico, rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Qualified Trust Service Provider, è identificato dal numero di serie 5D E2 09 AB EC 8E F6 E2 4C 02 0E 1D 57 D8 9D 0F valido dal 2025/02/03 al 2028/02/03.

Napoli,

**Il Dirigente del Servizio Igiene della Città**

ing. Simona Materazzo

**Il rappresentante legale dell'Azienda Servizi Igiene Ambientale Napoli S.p.A**

ing. Domenico Ruggiero